**LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI E AULE DELL'ATENEO**

Le presenti linee guida regolano le modalità e i termini di concessione in uso temporaneo degli spazi congressuali, delle aule e degli spazi interni o esterni dell'Università degli Studi di Milano. La concessione in uso temporaneo di tali spazi è subordinata all'accettazione di tutte le prescrizioni di seguito elencate.

Il concessionario si impegna a rispettare le linee guida di seguito riportate:

**Art. 1 - Dichiarazioni di presa visione delle disposizioni**

1. Il concessionario dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare le disposizioni generali previste dal Regolamento per la concessione temporanea degli spazi per l’organizzazione di attività ed eventi.
2. Il concessionario dichiara espressamente di aver preso visione e/o di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche delle sale e dei servizi e che gli stessi sono idonei all'utilizzo richiesto, esonerando a tale fine l'Ateneo da qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. Il concessionario dichiara di ben conoscere e di accettare i tariffari vigenti ([Allegato A al Regolamento per la concessione degli spazi](https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Tariffario%20spazi%20eventi.pdf)), sulla base dei quali è stato determinato il corrispettivo dovuto (in caso di concessione a titolo oneroso dell’uso temporaneo degli spazi e degli eventuali servizi). Il concessionario è consapevole che gli importi esposti nel tariffario sono al netto di IVA.
4. Fatta salva espressa deroga nel provvedimento autorizzativo, il concessionario (soggetti terzi pubblici o privati) dichiara di aver attivato o di impegnarsi ad attivare, prima dell’evento, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni all’immobile, a persone e a cose, ai sensi dell’art. 11 co. 6 del Regolamento, con le seguenti caratteristiche:

* Polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT") per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad euro 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente contratto;
* Polizza assicurativa per i danni materiali e diretti causati all'immobile derivanti da responsabilità civile del Concessionario ai sensi di legge in qualità di conduttore con un massimale non inferiore ad euro 5.000.000.

La deroga all’attivazione da parte del concessionario delle coperture assicurative sopra richiamate rientra tra i poteri discrezionali dell’Università degli Studi di Milano, in particolare, è consentita per eventi di piccole dimensioni che si svolgono in aule con arredo tradizionale (es. con banchi e sedute) o per eventi che non prevedano l’installazione di allestimenti che possano risultare astrattamente idonei ad arrecare danni a terzi, all’immobile o ai beni mobili o impianti ivi contenuti.

**Art. 2 – Lettera contratto**

1. Il concessionario a seguito del ricevimento dell’atto autorizzativo dovrà provvedere alla sottoscrizione della lettera contratto consegnata dall’Ateneo entro i successivi 15 giorni.
2. Il provvedimento autorizzativo indicherà se il concessionario sia tenuto, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della lettera contratto, a garanzia dell’obbligo di utilizzare gli spazi nelle date pattuite, alla corresponsione del 10% della tariffa a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 9. co. 8 del Regolamento. Il versamento della caparra confirmatoria è previsto per le concessioni a titolo oneroso che abbiano ad oggetto eventi e congressi di grandi dimensioni.
3. Nel caso di concessione a titolo oneroso, il concessionario si impegna a pagare l’intero importo dovuto entro i 30 giorni precedenti alla data dell’evento o alla data di avvio dei lavori dell’allestimento dell’evento, fatti salvi gli ulteriori costi a consuntivo.
4. Il provvedimento autorizzativo prevederà, qualora la concessione abbia ad oggetto l’aula magna, laboratori didattici o laboratori informatici, che il concessionario versi un deposito cauzionale di importo pari ad € 2.000,00 a garanzia di eventuali danni, ai sensi dell’art. 9 co. 8 del Regolamento. Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine previsto dal precedente comma. Il verbale di constatazione finale dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 9 co. 7 del regolamento costituirà atto formale per eventuale richiesta di risarcimento o incameramento della cauzione o di parte di essa. Il deposito cauzionale verrà restituito al concessionario entro i 10 giorni successivi all’accertamento del regolare o stato dei luoghi e, in ogni caso, a seguito del saldo da parte del concessionario di eventuali ulteriori costi a consuntivo.

**Art. 3 – Responsabilità del concessionario**

1. Il concessionario si impegna ad utilizzare i locali e/o gli spazi richiesti esclusivamente per lo svolgimento dell'iniziativa autorizzata dall’Ateneo e a non cedere a terzi l'utilizzo di detti spazi. Il concessionario dovrà applicare l’ordinaria diligenza nell’uso dei locali, ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione.
2. L’eventuale annullamento, da parte del concessionario, della prenotazione degli spazi già concessi, va comunicata per iscritto al concedente con un preavviso di almeno 30 giorni e comporterà l’incameramento dell’importo versato a titolo di caparra confirmatoria per gli spazi concessi a titolo oneroso. Sempre in tali ipotesi, l’annullamento comunicato oltre tale termine comporterà l’addebito dell’intero importo richiesto per la concessione. Egualmente qualunque costo supplementare derivante dal mancato preavviso sarà addebitato al concessionario.
3. Ogni servizio aggiuntivo necessario per l’organizzazione dell’evento, sarà esclusivamente a cura e spese del concessionario, che dovrà tenere informato l’Ateneo della tipologia dei servizi appaltati e delle ditte incaricate. In particolare, per il servizio di pulizia straordinaria il concessionario dovrà rivolgersi direttamente ai soggetti appaltatori del servizio presso il concedente.
4. Il concessionario si impegna a consentire l’accesso alle ditte dallo stesso incaricate solo previa verifica della regolarità rispetto agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi vigenti.
5. Il concessionario si impegna ad assicurare:
6. il mantenimento delle zone di lavoro in condizioni ordinate e di salubrità;
7. corrette e sicure condizioni di movimentazione delle persone e dei materiali;
8. il controllo e la manutenzione di ogni attrezzatura/impianto immesso nei locali concessi per l’effettuazione dell’evento,
9. le attrezzature/gli impianti immessi nei locali oggetto della concessione dovranno essere dotati di tutte le certificazioni richieste a norma di legge. In ogni caso, l’onere della valutazione del rischio ricade sul concessionario.
10. Il concessionario è tenuto ad osservare le norme relative al rispetto e alla tutela e valorizzazione del logo dell'Ateneo e dell'immagine dell’Ateneo, nonché della corretta comunicazione dell'evento secondo le indicazioni fornite dal concedente.
11. Il concessionario è ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo delle sale e manleva l'Ateneo da eventuali pretese di terzi al riguardo.

**Art. 4 – Allestimenti, attrezzature e norme di sicurezza**

1. Ogni allestimento e attrezzatura/impianto immessi nei locali oggetto della concessione, sia di proprietà del concessionario che di terzi, deve essere previamente autorizzato dall’Ateneo in sede di concessione degli spazi.
2. Non è consentito procedere alla modifica temporanea dell’assetto dei locali.
3. AI termine del periodo di utilizzo, il concessionario dovrà lasciare le sale e i locali annessi puliti e nello stesso stato d'uso o funzionamento in cui li ha ricevuti al momento della sottoscrizione del verbale di riconsegna spazi autorizzati liberandoli quanto prima da eventuali documenti e materiali, verranno smaltiti con oneri a carico del concessionario e senza obblighi e responsabilità alcuna da parte del concedente. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere il verbale di riconsegna spazi al termine dell’evento, nei tempi concordati con il concedente.
4. In caso di danno alle strutture, beni o attrezzature per un non corretto utilizzo da parte del concessionario degli spazi dati in concessione, le spese di ripristino dei locali, dei beni e delle attrezzature saranno a completo carico del concessionario.
5. Qualora risultasse da parte del concessionario o da parte delle ditte incaricate dallo stesso un utilizzo eccedente rispetto a quanto pattuito sia in termini di tempo che di modalità di utilizzo, il concessionario dovrà corrispondere al concedente il corrispettivo previsto per il maggiore utilizzo.
6. Il concessionario dovrà prendere conoscenza dei percorsi d’esodo, delle uscite di emergenza, dei presidi di sicurezza e delle procedure da seguire in caso di evacuazione indicate all’interno dei locali.
7. Il concessionario si impegna a vigilare affinché:
8. non sia superata la capienza massima prevista per ciascuno spazio o aula;
9. durante lo svolgimento dell'iniziativa non sia arrecato disturbo alle altre attività che si svolgono nelle strutture adiacenti;
10. non vengano modificate e manomesse le parti fisse degli immobili;
11. non vengano affissi alle porte o pareti locandine, manifesti o altro né tantomeno praticati fori nei pannelli, nei pavimenti e nelle strutture in genere; (chi controlla?
12. non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e quant'altro messo a disposizione;
13. siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti e i cartelli segnaletici;
14. venga rispettato il “Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo nell’Ateneo”.
15. Sono a carico del concessionario gli adempimenti in materia di obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o di diritto d'autore o di altri obblighi e autorizzazioni previsti dalla normativa in vigore in relazione al tipo di manifestazione, sollevando l’Ateneo da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

**Art. 5 – Diritti del concedente**

1. L’Ateneo si riserva la facoltà di revocare la concessione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la concessione temporanea degli spazi per l’organizzazione di attività ed eventi.
2. Nel caso di mancato pagamento dell’importo entro il termine indicato nella lettera contratto, l’Ateneo potrà, a proprio insindacabile giudizio, revocare la concessione e non procedere a nuove concessioni in uso al medesimo soggetto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni a favore dell’Ateneo.
3. Il concedente declina ogni responsabilità inerente ad eventuali interruzioni nelle forniture di energia elettrica, acqua o riscaldamento, declina altresì ogni responsabilità inerente alla custodia dei beni di proprietà di terzi introdotti nei locali in conseguenza dell'iniziativa ed a eventuali furti o danni da chiunque causati; il concessionario terrà indenne il concedente da eventuali pretese sue o di terzi al riguardo.
4. L’Ateneo ha la facoltà di disporre in ogni momento appositi sopralluoghi al fine di verificare il rispetto di quanto contemplato nelle presenti Condizioni generali per l’utilizzo temporaneo degli spazi e nella lettera contratto e, in caso di accertata inosservanza, di adottare gli opportuni provvedimenti.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni generali di utilizzo sopra riportate e di accettarle integralmente.

Milano, lì \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del concessionario

(*Rappresentante legale)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il richiedente dichiara di conoscere e di accettare espressamente le disposizioni contenute all’art. 1, art. 2, commi 2 e 8, artt. 3, 4, 5 e 7.

Milano, lì \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del concessionario

(*Rappresentante legale)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_